



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 233 del 14 Aprile 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. ATLETICO APRICENA DEL FINE ANTONIO nato il 24/08/2010

1.1. ADDEBITO SANZIONE SOCIETÀ PER MANCATA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA AL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026.

Si informano le società, qui di seguito riportate, che, dopo aver atteso anche la chiusura definitiva delle iscrizioni ai Campionati Provinciali FASE 2, in data odierna, è stato addebitato sul proprio conto contabile la prevista sanzione per la mancata partecipazione al Campionato Juniores Under 19 Regionale, obbligatorio nella stagione sportiva 2025 - 2026 in ottemperanza a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale N° 1 della L.N.D. del 1° luglio 2025:

CAMPIONATO ECCELLENZA

...omissis...

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 - 2 e 3 e punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinunciano prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato **come determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato Puglia nella riunione del 26 Giugno 2025.**

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

921828	US	BITONTO CALCIO SSDARL	ECCELLENZA	EURO	€ 5.000,00
72945	A.S.D.	UGENTO	ECCELLENZA	EURO	€ 5.000,00

CAMPIONATO PROMOZIONE

...omissis...

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19" o in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 - 2 e 3 e punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato **come determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato Puglia nella riunione del 26 Giugno 2025.**

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

932640	SSDARL	CALCIO S.PIETRO VERNOTICO	PROMOZIONE	EURO	€ 4.000,00
100	U.G.	MANDURIA SPORT	PROMOZIONE	EURO	€ 4.000,00
953459	A.S.D.	POLIS BAGNOLO	PROMOZIONE	EURO	€ 4.000,00
916360	A.S.D.	RINASCITA RUTIGLIANESE	PROMOZIONE	EURO	€ 4.000,00
947962	A.S.D.	TERRE DI ACAYA E ROCA	PROMOZIONE	EURO	€ 4.000,00
949968	A.S.D.	ATLETICO GARGANO	PROMOZIONE	EURO	€ 3.000,00 *
917783	A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971	PROMOZIONE	EURO	€ 3.000,00 *
953341	A.S.D.	ATLETICO APRICENA	PROMOZIONE	EURO	€ 1.000,00 **

* Sanzione ridotta in virtù della partecipazione al campionato Giovanissimi Under 14 (fascia B)

** Sanzione ridotta in virtù della partecipazione ai campionati Allievi (Under 17), Giovanissimi (Under 15) e Under 14 (fascia B)

1.2. ADDEBITO SANZIONE SOCIETÀ PER MANCATA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA AL CAMPIONATO GIOVANILE A 11 UNDER 18, ALLIEVI UNDER 17 O GIOVANISSIMI UNDER 15 OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO “REGIONALE JUNIORES UNDER 19” STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026.

Si informano le società, qui di seguito riportate, che, in data odierna è stato addebitato sul proprio conto contabile la prevista sanzione per la mancata partecipazione al **Campionato Giovanile a 11 Under 18, Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores Under 19”**, obbligatorio nella stagione sportiva 2025 - 2026 in ottemperanza a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale N° 7 del Comitato Regionale Puglia L.N.D. del 8 luglio 2025:

...omissis...

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, **nella riunione del 26 Giugno 2025** ha deliberato l'obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Under 18, Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores Under 19”.

Alle Società di 1ª Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito sopra previsto.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

962519	A.S.D.	ATLETICO CARMIANO MAGLIANO	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
952303	A.S.D.	CALCIO TRIANUM 2024	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
962245	A.S.D.	CITTA DI AVETRANA	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
949806	A.S.D.	CURSI CALCIO 2018	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
918434	SSDARL	FOOTBALL CLUB CAPURSO	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
942014	A.S.D.	FOOTBALL CLUB SANTERAMO	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
953758	A.S.D.	GIALLOROSSI ARADEO	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
922699	A.S.D.	MOLFETTA SPORTIVA 1917	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
953965	A.S.D.	PASSIONSPORT MANFREDONIA	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
955375	A.S.D.	POGGIARDO 91	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
962520	A.S.D.	REAL CELLINO CALCIO	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
952489	A.S.D.	REAL MOTTOLA CALCIO 2019	1^ CATEGORIA	EURO	€ 1.000,00
935979	A.S.D.	REAL OLIMPIA TERLIZZI	1^ CATEGORIA	EURO	€ 900,00 *
962562	A.S.D.	VIRTUS ERCHIE	1^ CATEGORIA	EURO	€ 900,00 *

* Sanzione ridotta in virtù della partecipazione ai campionati Giovanissimi Under 14 (fascia B)

Si invitano, pertanto, le Società interessate cortesemente a regolarizzare la suindicata ammenda entro e non oltre **15 giorni** dalla pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale a mezzo bonifico bancario Intestato a:

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

COPPA PUGLIA REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Stagione Sportiva 2025/2026

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nel prendere atto della comunicazione di rinuncia alla suddetta Coppa da parte delle Società **A.S.D. SAN MARCO** di San Marco in Lamis (Fg), **A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO** di Triggiano (Ba), **A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY** di Lecce e a modifica del precedente organico e del relativo regolamento pubblicato nel C.U. N. 228 del C.R. PUGLIA L.N.D. pubblicato in data 9/4/2026, si riporta, qui di seguito, l'elenco definitivo delle Società partecipanti:

- | | | | |
|-----|--------|--------|------------------------------|
| 1) | 70058 | A.S.D. | A. TOMA MAGLIE |
| 2) | 938924 | A.S.D. | AMICI DELLO SPORT |
| 3) | 934414 | A.S.D. | ATLETICO RACALE |
| 4) | 720586 | S.S.D. | BISCEGLIE A R.L. |
| 5) | 914722 | SRL | BRINDISI FOOTBALL CLUB |
| 6) | 945160 | A.S.D. | COPERTINO CALCIO |
| 7) | 949352 | A.S.D. | FOOTBALL ACADEMY ANDRIA |
| 8) | 921646 | A.S.D. | FUTURA MONTERONI |
| 9) | 951883 | A.S.D. | GIGI ORLANDINI |
| 10) | 21400 | A.S.D. | GINOSA |
| 11) | 946067 | A.S.D. | GIOVENTU CALCIO SANSEVERO |
| 12) | 947774 | S.S.D. | INVICTUS LAM ACCADEMY SRL |
| 13) | 952129 | S.S.D. | KICK OFF ACADEMY A R.L. |
| 14) | 963566 | A.S.D. | LA BARI SPORTIVA |
| 15) | 720321 | A.S.D. | LATIANO |
| 16) | 948135 | S.S.D. | LECCE SOCCER ACADEMY A RL |
| 17) | 952792 | A.S.D. | LEVERANO FOOTBALL |
| 18) | 206356 | P.G.S. | LUPIAE LECCE A.S.D. |
| 19) | 947056 | | MOLFETTA CALCIO SSD ARL |
| 20) | 964403 | A.S.D. | NEW CARPEDIEM SPORT BARLETTA |
| 21) | 914445 | A.S.D. | NOVELLINO CALCIO PULSANO |
| 22) | 78843 | A.S.D. | NOVOLI CALCIO 1942 |
| 23) | 962963 | A.S.D. | OSTUNI CALCIO 24 |
| 24) | 70782 | A.S.D. | POLIMNIA CALCIO |
| 25) | 955124 | | REAL PUTIGNANO SSD A R.L. |
| 26) | 941285 | A.S.D. | SALESIANI LECCE |
| 27) | 948198 | A.S.D. | SAN GIORGIO CALCIO 2017 |
| 28) | 953981 | A.S.D. | SAVA CALCIO |
| 29) | 917119 | A.S.D. | SOCCER MASSAFRA 1963 |
| 30) | 915891 | ASD.BS | SOCCER TEAM FASANO |
| 31) | 942078 | A.S.D. | SQUINZANO CALCIO 1913 |
| 32) | 964441 | S.S. | TARANTO 2025 SSD ARL |
| 33) | 943959 | A.S.D. | TAURISANO 1939 |
| 34) | 954878 | A.S.D. | UNIONE CALCIO |
| 35) | 954870 | A.S.D. | VIGOR TRANI CALCIO |
| 36) | 949849 | F.C.D. | VIRTUS BISCEGLIE |
| 37) | 952800 | A.S.D. | VIRTUS PALESE CALCIO |

La competizione avrà inizio SABATO 18 APRILE 2026

Regolamento

Il Comitato Regionale Puglia in osservanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 1 del 1/7/2025, ha approvato il regolamento.

Art. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

L'organico della Coppa Puglia Regionale Juniores Under 19 stagione sportiva 2025/2026 sarà composto da **37 Società**.

La tassa di iscrizione alla Coppa è gratuita.

Art. 2

FORMULA

Il Comitato Regionale Puglia ha disposto di dividere le **37 Società** iscritte in **1 girone composto da 10 Squadre** e n. **3 gironi composti** da 9 squadre, che si incontreranno **con gare di solo andata**.

..... *omissis*.....

COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Girone A

- 1) 946067 A.S.D. GIOVENTU CALCIO SAN SEVERO
- 2) 964403 A.S.D. NEW CARPEDIEM SPORT BARLETTA
- 3) 954870 A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO
- 4) 949352 A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
- 5) 954878 A.S.D. UNIONE CALCIO
- 6) 949849 F.C.D. VIRTUS BISCEGLIE
- 7) 720586 S.S.D. BISCEGLIE A R.L.
- 8) 947056 MOLFETTA CALCIO SSD ARL
- 9) 952800 A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO

Girone B

- 1) 947774 S.S.D. INVICTUS LAM ACCADEMY SRL
- 2) 963566 A.S.D. LA BARI SPORTIVA
- 3) 70782 A.S.D. POLIMNIA CALCIO
- 4) 955124 REAL PUTIGNANO SSD A R.L.
- 5) 915891 ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
- 6) 962963 A.S.D. OSTUNI CALCIO 24
- 7) 914722 SRL BRINDISI FOOTBALL CLUB
- 8) 951883 A.S.D. GIGI ORLANDINI
- 9) 720321 A.S.D. LATIANO

Girone C

- 1) 21400 A.S.D. GINOSA
- 2) 917119 A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963
- 3) 964441 S.S. TARANTO 2025 SSD ARL
- 4) 948198 A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017
- 5) 914445 A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO
- 6) 953981 A.S.D. SAVA CALCIO
- 7) 78843 A.S.D. NOVOLI CALCIO 1942
- 8) 942078 A.S.D. SQUINZANO CALCIO 1913
- 9) 941285 A.S.D. SALESIANI LECCE

Girone D

- 1) 206356 P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
- 2) 952129 S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
- 3) 921646 A.S.D. FUTURA MONTERONI
- 4) 952792 A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
- 5) 945160 A.S.D. COPERTINO CALCIO
- 6) 948135 S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
- 7) 70058 A.S.D. A. TOMA MAGLIE
- 8) 934414 A.S.D. ATLETICO RACALE
- 9) 943959 A.S.D. TAURISANO 1939
- 10) 938924 A.S.D. AMICI DELLO SPORT

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE DI RECUPERO**PRIMA CATEGORIA****GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/04/2026	9 R	ATLETICO CARMIANO MAGLIANO	SOCCER DREAM PARABITA			19:00	

PROGRAMMA GARE

SABATO 18 APRILE 2026

COPPA PUGLIA JUNIORES UNDER 19**GIRONE A - 1 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BISCEGLIE A R.L.	MOLFETTA CALCIO SSD ARL	A	18/04/2026 16:30	CAMPO COMU."G.VENTURA" E.A *	BISCEGLIE
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	UNIONE CALCIO	A	18/04/2026 16:30	C.COM S.ANGELO DEI RICCHI E.A	ANDRIA
NEW CARPEDIEM SPORT BARL	GIOVENTU CALCIO SANSEVER	A	18/04/2026 16:30	CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A	BARLETTA
VIRTUS BISCEGLIE	VIRTUS PALESE CALCIO	A	18/04/2026 16:30	C.COM."F. DI LIDDO"E.AR MAX99	BISCEGLIE (*)
Riposa.....	VIGOR TRANI CALCIO				

(*) capienza massima 99 spettatori.

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
INVICTUS LAM ACCADEMY SRL	LATIANO	A	18/04/2026 16:30	NUO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E.A	MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
LA BARI SPORTIVA	GIGI ORLANDINI	A	18/04/2026 18:00	C.S.BARI SPORTING CLUB E.A.	BARI (LOSETO)
REAL PUTIGNANO SSD A R.L.	BRINDISI FOOTBALL CLUB	A	18/04/2026 16:30	C.COM"TORINO 49"ER.AR	PUTIGNANO
SOCCER TEAM FASANO	OSTUNI CALCIO 24	A	18/04/2026 16:30	C.P."A.DEGLI ULIVI E.A.	FASANO
Riposa.....	POLIMNIA CALCIO				

GIRONE C - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
NOVOLI CALCIO 1942	NOVELLINO CALCIO PULSANO	A	18/04/2026 16:30	CAMPO COM "TOTO CEZZI" E.A.	NOVOLI
SALESIANI LECCE	SQUINZANO CALCIO 1913	A	18/04/2026 16:30	CAM COMUNAL MELPIGNANO E.A.*	MELPIGNANO
SAN GIORGIO CALCIO 2017	SOCCER MASSAFRA 1963	A	18/04/2026 17:30	STADIO COMUN.ALBERTO RIZZO EA	SAN GIORGIO JONICO
TARANTO 2025 SSD ARL	SAVA CALCIO	A	18/04/2026 16:30	C"VIVERE SOLIDALE 2000"E.A	TARANTO
Riposa.....	GINOSA				

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
A. TOMA MAGLIE	LEVERANO FOOTBALL	A	18/04/2026 16:30	STAD.CO.A.TAMBO.FRISARI E.A	MAGLIE
AMICI DELLO SPORT	FUTURA MONTERONI	A	18/04/2026 16:30	CAMPO COMUNALE "F.CIULLO"E.A	SALVE
ATLETICO RACALE	LUPIAE LECCE A.S.D.	A	18/04/2026 16:30	CAMPO COMUNA."L.BASURTO"ER.AR	RACALE
LECC SOCCER ACADEMY A RL	KICK OFF ACADEMY A R.L.	A	18/04/2026 16:30	CAMPO COM"DE GIORGI ANTONIO"	STRUDA'
TAURISANO 1939	COPERTINO CALCIO	A	18/04/2026 16:30	C DON BOSCO TAURISANO	TAURISANO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Pier Giovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli Avv.ti Giovanni Regano, Vincenzo Scorcìa, nella riunione del 14/04/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GARE DEL 1/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 2/2026 TAURISANO 1939 - SOCCER MASSAFRA 1963

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminato il ricorso pervenuto dalla società A.S.D. TAURISANO 1939;
visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 21/04/2026 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 15/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/ 3/2026 PRO GIOIA CALCIO 2023 - LA BARI SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminato il ricorso pervenuto dalla società ASD LA BARI SPORTIVA;
visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 21/04/2026 per la decisione del ricorso.

GARE DEL 9/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RICORSO

Gara del 9/ 4/2026 PRESICCE ACQUARICA - CITTA DI MELISSANO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO, ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

GARA: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01/03/2026

- Vista la decisione di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale riportata all'interno del Comunicato Ufficiale n° 226/Campionato Provinciale Giovanissimi U14 del 07/04/2026, con la quale è divenuta definitiva in ambito endofederale la sanzione della squalifica per 10 giornate irrogata ai minori *omissis*, calciatori della società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA in quanto riconosciuti responsabili della violazione dell'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista l'istanza inoltrata in data 31.03.2026, con la quale gli esercenti la responsabilità genitoriale, per il tramite della predetta Società, hanno chiesto che i propri figli accedano al beneficio previsto dall'art. 137, comma 2 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, con commutazione di metà della sanzione ricevuta in attività rieducative;
- visto il Comunicato Ufficiale n° 61/A del 19/09/2025 della Federcalcio con il quale il Presidente federale ha dettato le modalità applicative del citato art. 137, comma 2 bis;
- considerato che l'art. 137, comma 2 bis, nella misura in cui affida la decisione in ordine alla concessione del beneficio della commutazione della sanzione agli organi di giustizia sportiva (e non ad organi amministrativi), postula necessariamente un vaglio da parte degli stessi circa la concedibilità del beneficio, in relazione alla tipologia della violazione disciplinare sanzionata e alle finalità intrinseche della giustizia c.d. riparativa;
- valutato che nel caso all'esame l'istanza di commutazione della sanzione può essere accolta;
- considerato, quanto all'istanza sopra detta, che 5 (cinque) delle giornate di squalifica inflitte ai minori vanno commutate in 50 (cinquanta) ore di attività rieducativa;
- rilevato che i minori dovranno espletare tale attività entro lo scadere della squalifica dimezzata come previsto dalla norma

P.Q.M.

accoglie l'istanza in epigrafe e, per l'effetto, commuta 5 (cinque) giornate della squalifica originariamente irrogata ai minori *omissis* in ore 50 (cinquanta) – ciascuno – di attività rieducativa da espletarsi a cura del Coordinamento Regionale SGS Puglia, entro il 31.10.2026. Decorsa tale data, l'Ente comunicherà a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale l'avvenuto espletamento dell'attività.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia si riserva di disporre il ripristino della sanzione originaria piena in caso di mancato completamento delle attività rieducative nei termini indicati.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

Gara: A.S.D. SANTERAMO CALCIO – A.S.D. BALSIGNANO SOCCER SCHOOL del 14/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. SANTERAMO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 19/03/2026 della Delegazione Provinciale di Bari).

Con reclamo del 21/03/2026, preventivamente preannunciato, la società istante ha impugnato la decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 239 del 19/03/2026, con cui il Giudice Sportivo ha comminato, a carico dei propri tesserati Sig. Federico RECCHIA e Sig. Pietro DI MARTINO, rispettivamente la sanzione della squalifica per 6 e 5 gare per aver, al termine della gara, proferito al direttore di gara frasi minacciose e ingiuriose, e per averlo inseguito con lo scooter mentre era a bordo della propria auto, rivolgendogli insulti.

In particolare, la società reclamante contestava l'attribuzione dei gesti ai tesserati, poiché la loro identificazione sarebbe avvenuta, a suo dire, tramite giubbotti mai forniti dalla società. Inoltre, in merito al sig. RECCHIA, la società sottolineava che lo stesso, al termine della partita, si era allontanato con il padre e non con il sig. DI MARTINO; quest'ultimo, pur essendo in possesso di uno scooter, era in possesso di un casco integrale, il cui eventuale utilizzo in quella circostanza avrebbe reso impossibile il suo riconoscimento da parte del direttore di gara anche nell'eventualità di un inseguimento. La reclamante evidenziava, altresì, l'inattendibilità del riconoscimento dei calciatori tramite la numerazione delle maglie, in quanto gli zaini in uso ai tesserati non riportavano i numeri corrispondenti. Concludeva, pertanto, che l'assenza di elementi identificativi certi dei calciatori sanzionati rendeva illegittima l'applicazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, chiedendo l'annullamento delle sanzioni comminate ai propri tesserati.

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e ascoltati l'avv. di parte reclamante e il direttore di gara nel corso dell'udienza del 07/04/2026, ha rigettato il reclamo per le seguenti

MOTIVAZIONI

Il referto, confermato ed integrato in sede di audizione dal Direttore di gara, descrive in modo affidabile, chiaro e puntuale i comportamenti posti in essere dai tesserati, nonché la loro certa identificazione nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti contestati.

Di contro, la ricostruzione degli eventi proposta dalla reclamante deve ritenersi priva di adeguato riscontro probatorio e, pertanto, inevitabilmente soccombente rispetto al dettato normativo di cui all'art. 61, comma 1, del C.G.S.

Sul punto, giova ribadire il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale in ordine all'efficacia probatoria del referto arbitrale, atto assistito da fede privilegiata e, come tale, idoneo a costituire piena prova in ordine ai comportamenti tenuti dai tesserati nel corso delle gare.

La Corte ritiene, pertanto, corrette e proporzionate le sanzioni comminate ai tesserati Recchia e Di Martino.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società ASD SANTERAMO CALCIO;
- 2) di incamerare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 14 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Aprile 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 – POL.D. CALCIO SOLETO del 15/03/2026 (Reclamo della società POL.D. CALCIO SOLETO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 221 del 31/03/2026 del Comitato Regionale Puglia).

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Giudice sportivo, la società reclamante chiedeva disporsi, in relazione alla gara programmata per il giorno 15 marzo 2026 alle ore 11:00 e non disputatasi, l'applicazione a carico della società ospitante della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, assumendo che il mancato svolgimento dell'incontro fosse imputabile alla responsabilità della società medesima.

A fondamento del ricorso, la società istante deduceva che la mancata disputa della gara non potesse giustificarsi alla luce delle circostanze rappresentate dalla società ospitante, e che pertanto dovesse trovare applicazione la disciplina sanzionatoria prevista dal Codice di giustizia sportiva per i casi in cui l'omesso svolgimento dell'incontro sia riconducibile alla sfera organizzativa della società tenuta ad assicurare la regolarità dell'impianto e dell'evento sportivo.

Il Giudice sportivo, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, riteneva sussistenti i presupposti per dichiarare la ricorrenza della causa di forza maggiore, con conseguente rigetto del ricorso. Nella decisione veniva valorizzata la gravità del fatto vandalico occorso all'impianto nella notte antecedente la gara e la conseguente impossibilità di procedere al regolare svolgimento dell'incontro.

Avverso tale decisione è stato quindi proposto reclamo, con il quale la società reclamante ha chiesto la riforma del provvedimento di primo grado, insistendo per l'applicazione a carico della società ospitante della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

In via di sintesi, la reclamante ha dedotto, in primo luogo, l'erronea applicazione dell'istituto della forza maggiore, sostenendo che la gravità del danneggiamento riscontrato non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare il requisito della insuperabilità, il quale imporrebbe invece una verifica concreta circa la possibilità di adottare misure idonee a consentire comunque lo svolgimento della gara.

In particolare, la reclamante ha assunto che la società ospitante non avrebbe assolto l'onere di dimostrare l'impossibilità oggettiva di approntare soluzioni alternative utili allo svolgimento dell'incontro, non risultando provati né tentativi di sostituzione della porta danneggiata o di installazione di altra struttura idonea, né iniziative volte a trasferire la gara presso altro impianto. Secondo la prospettazione della reclamante, tra il momento della scoperta del danneggiamento, collocato intorno alle ore 6:30, e l'orario fissato per l'inizio della gara, previsto per le ore 11:00, intercorreva un lasso temporale di oltre quattro ore, ritenuto sufficiente per l'attivazione di interventi tecnici o logistici alternativi.

La reclamante ha inoltre richiamato la dichiarazione arbitrale secondo cui "*non è stato possibile trovare una soluzione per disputare la gara*", sostenendo che tale affermazione non integrerebbe, di per sé sola, una prova oggettiva della impossibilità di adottare rimedi utili allo svolgimento dell'incontro, ma costituirebbe unicamente una presa d'atto della situazione concretamente riscontrata.

La società ospitante ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata evidenziando che, nelle prime ore della mattinata del 15 marzo 2026, propri tesserati avevano riscontrato il verificarsi, presumibilmente nel corso della notte, di atti vandalici di particolare gravità all'interno dell'impianto sportivo destinato ad ospitare la gara. In particolare, veniva riferito il danneggiamento delle docce degli spogliatoi nonché l'abbattimento di una delle due porte del terreno di giuoco, i cui pali risultavano segati.

La società resistente ha sostenuto, in particolare, che l'evento verificatosi integrasse una situazione di obiettiva e non superabile impossibilità, avuto riguardo non solo alla gravità del danneggiamento, ma anche alla natura dell'impianto e alle conseguenze tecniche e regolamentari derivanti dagli interventi ipotizzati dalla reclamante. Ha infatti dedotto che un eventuale intervento di riparazione o sostituzione della porta avrebbe comportato ulteriori criticità, anche in relazione alla circostanza che l'impianto insiste su terreno in erba artificiale e che qualsiasi modifica incidente sulla regolarità del campo e delle relative attrezzature non sarebbe stata compatibile, per tempi e modalità, con lo svolgimento nella medesima giornata della gara.

Quanto alla prospettata possibilità di trasferire l'incontro presso altro campo, la società ospitante ha evidenziato che tale soluzione avrebbe richiesto una preventiva autorizzazione federale da formalizzarsi mediante apposito provvedimento o comunicato ufficiale, non concretamente conseguibile nel ristretto arco temporale residuo.

La resistente ha inoltre osservato che il danneggiamento delle docce degli spogliatoi confermava l'ulteriore compromissione dell'idoneità complessiva dell'impianto e ha infine richiamato le risultanze del direttore di gara, assumendo che la valutazione da questi resa circa l'impossibilità di disputare l'incontro dovesse essere considerata dirimente ai fini del decidere.

All'udienza del 13 aprile 2026, sentito il presidente della società reclamante, la controversia è stata decisa come da dispositivo emesso in pari data.

Diritto

Il reclamo si appalesa **in parte inammissibile** e, per il resto, **infondato**.

Sotto il primo profilo, il Collegio osserva che l'atto di impugnazione, per una parte non marginale, non si confronta in modo puntuale con i capi decisivi della pronuncia gravata e non articola censure specifiche idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico. L'art. 49, comma 4, del Codice di giustizia sportiva prescrive che i reclami debbano essere motivati, redatti in maniera chiara e sintetica, e sancisce l'inammissibilità dei ricorsi e dei reclami formulati senza motivazione, ovvero in termini generici. A tale previsione deve essere coordinato l'art. 71 CGS, che disciplina il giudizio di reclamo innanzi alla Corte sportiva d'appello e ne presuppone, per sua stessa natura, una devoluzione specifica, non potendo il gravame risolversi nella mera riproposizione di un dissenso assertivo rispetto alla decisione di prime cure.

Orbene, nel caso di specie, la società reclamante ha sì formalmente censurato la decisione del Giudice sportivo, ma lo ha fatto, per larga parte, in termini meramente ipotetici e congetturali, limitandosi a postulare che la situazione impeditiva avrebbe potuto essere superata mediante non meglio precisati interventi di riparazione, sostituzione o trasferimento della gara, senza tuttavia indicare, con il necessario grado di concretezza, quali specifiche misure sarebbero state effettivamente praticabili nel ristretto arco temporale disponibile, con quali modalità tecniche, con quali presupposti regolamentari e con quale compatibilità rispetto alla disciplina federale in materia di regolarità, disponibilità e omologazione dell'impianto.

Una simile prospettazione non attinge in maniera effettiva la ratio decidendi del provvedimento impugnato e non si traduce in una critica specifica dei relativi passaggi motivazionali, ma si esaurisce nella mera contrapposizione di ipotesi astratte alla valutazione compiuta dal primo giudice.

Va, pertanto, espressamente stigmatizzata la condotta processuale della reclamante, la quale ha affidato una parte rilevante del gravame a deduzioni assertive, non sorrette da concreti elementi fattuali, tecnici o regolamentari, e perciò inidonee ad assolvere l'onere di specificità imposto dall'ordinamento processuale sportivo.

Il giudizio di reclamo non può essere trasformato in una sede di generica rivisitazione del decisum, né può la parte impugnante limitarsi ad evocare, in termini del tutto teorici, soluzioni alternative non dimostrate, pretendendo in tal modo di trasferire sul giudice dell'impugnazione un'attività integrativa che incombe, invece, sulla stessa parte reclamante.

Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato **inammissibile nella parte in cui si fonda su censure generiche, apodittiche e non adeguatamente correlate ai capi e ai passaggi motivazionali del provvedimento impugnato**, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, anche alla luce della funzione propria del giudizio disciplinato dall'art. 71 CGS.

Per la restante parte, ossia con riguardo ai profili che risultano sufficientemente devoluti al vaglio di questo Collegio, il reclamo è comunque **infondato nel merito**, per le ragioni che seguono.

La censura articolata dalla società reclamante muove dall'assunto secondo cui la situazione impeditiva, verificatasi nelle ore immediatamente antecedenti la gara, non avrebbe integrato una causa di forza maggiore, difettando il requisito della insuperabilità, e secondo cui la società ospitante avrebbe comunque dovuto attivarsi, nel lasso temporale compreso tra la scoperta del danneggiamento e l'orario fissato per l'inizio dell'incontro, per approntare rimedi tecnici o logistici alternativi. Tale prospettazione non può essere condivisa.

L'art. 55 NOIF stabilisce che le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54 sono considerate rinunciarie, "*salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore*", la cui declaratoria compete, in prima istanza, al Giudice sportivo e, in seconda e ultima istanza, alla Corte sportiva d'Appello. La disposizione, dunque, contempla espressamente una causa esimente che opera allorché l'omessa disputa della gara sia riconducibile a un evento impeditivo esterno, non dominabile e non superabile con l'ordinaria diligenza esigibile dalla società.

Nel caso in esame, dagli atti risulta che, nelle prime ore del mattino del 15 marzo 2026, venivano riscontrati atti vandalici di particolare gravità, consistiti nel danneggiamento delle docce degli spogliatoi e, soprattutto, nell'abbattimento di una delle due porte del terreno di giuoco, i cui pali risultavano segati. Si tratta di una evenienza che ha inciso non già su aspetti marginali dell'organizzazione della gara, ma su un elemento strutturale essenziale dell'impianto sportivo, idoneo a comprometterne nell'immediatezza la regolarità e la sicurezza ai fini dello svolgimento dell'incontro.

A tal riguardo, l'art. 59, comma 1, NOIF dispone che i campi di giuoco, per essere omologati, debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e delle "Decisioni Ufficiali"; la disposizione, inoltre, inserisce la conformità regolamentare dell'impianto nel più ampio perimetro della sua omologazione federale. Ne consegue che la disputa di una gara ufficiale non può prescindere dalla piena regolarità del campo e delle relative attrezzature essenziali.

In stretta correlazione con tale previsione, l'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti richiede, per lo svolgimento delle gare ufficiali, un impianto di giuoco appositamente omologato e precisa che la competenza dell'omologazione dei campi in erba artificiale è demandata esclusivamente alla Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della LND. La medesima disciplina valorizza, dunque, in modo evidente, il carattere non meramente fattuale ma giuridico-regolamentare della piena idoneità dell'impianto.

Ulteriore conferma si rinviene nella Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio, la quale prescrive che le porte siano costituite da pali verticali e traversa di materiale approvato, che non devono costituire alcun pericolo, e che esse debbano essere fissate al suolo in modo sicuro. La stessa regola, nel disciplinare il caso di rottura o spostamento della traversa, prevede che il gioco debba essere sospeso fino alla riparazione o al ripristino e che, ove ciò non sia possibile, la gara debba essere definitivamente sospesa. Il principio che ne deriva è inequivoco: la presenza di una porta integra, stabile, sicura e regolamentare costituisce presupposto indefettibile per il regolare svolgimento della gara.

In tale quadro normativo, non persuade l'assunto della reclamante secondo cui, nel tempo residuo intercorrente tra la scoperta del danno e l'orario fissato per l'inizio dell'incontro, la società ospitante avrebbe dovuto necessariamente provvedere alla saldatura del palo tranciato, alla sostituzione della porta con altra struttura o ad analoghe soluzioni di emergenza. Una siffatta prospettazione, infatti, trascura che il problema non era limitato alla mera materiale rimessione in sede di una attrezzatura danneggiata, ma investiva direttamente la conformità regolamentare, la sicurezza e la idoneità di un impianto omologato.

In presenza di una porta abbattuta con pali segati, non può ritenersi che una soluzione improvvisata o di mera fortuna fosse, di per sé, sufficiente a ripristinare in modo attendibile, immediato e regolamentarmente adeguato le condizioni richieste per la disputa della gara. Né, per converso, può affermarsi in termini generalizzati che ogni evento incidente sul terreno di giuoco o sulle sue attrezzature comporti automaticamente la necessità di procedere a una nuova omologazione dell'impianto.

Il principio da affermare è, piuttosto, un altro: quando l'evento colpisca un elemento strutturale essenziale del campo e sia, per natura e modalità, idoneo a comprometterne non solo la regolarità ma anche la sicurezza, la verifica circa la sufficienza di un intervento ripristinatorio non può essere affidata a soluzioni meramente empiriche o di fortuna. In tali ipotesi, infatti, viene in rilievo la stessa funzione dell'omologazione, la quale non assolve a un compito meramente formale, ma è posta a presidio della conformità dell'impianto alle Regole del Giuoco e, correlativamente, della sicurezza dei calciatori, del portiere e degli ufficiali di gara. Tale esigenza si manifesta con particolare evidenza allorché il danneggiamento riguardi una porta e, segnatamente, i relativi pali ancorati al suolo, poiché una riparazione sommaria o non adeguatamente verificata potrebbe incidere non soltanto sulla regolarità tecnica della gara, ma anche sulla stabilità della struttura e, quindi, sull'incolumità dei soggetti che vi prendono parte.

È in questa prospettiva che la gravità dell'evento vandalico assume rilievo decisivo: non già perché esso determini, *ex se*, e in via automatica la necessità di una nuova homologazione, ma perché, investendo un elemento essenziale dell'impianto sotto il profilo funzionale e di sicurezza, rende non ragionevolmente esigibile pretendere che, in un ristretto arco temporale, il problema potesse essere superato mediante un intervento estemporaneo, non previamente verificato sotto il profilo della conformità regolamentare e dell'affidabilità della struttura così ripristinata.

Né appare decisivo il rilievo secondo cui la società ospitante non avrebbe provato l'assoluta impossibilità di sostituire la porta con altra eventualmente disponibile. Invero, il reclamo non offre alcun concreto elemento dal quale desumere che, presso l'impianto o nelle sue immediate disponibilità, esistesse una porta sostitutiva già conforme, prontamente installabile e idonea a garantire, senza ulteriori verifiche tecniche e regolamentari, la piena regolarità del campo di giuoco. Anche sotto questo profilo, la censura rimane affidata a una mera ipotesi astratta, che non vale a scalfire il giudizio di insuperabilità formulato in prime cure.

Parimenti infondato è il motivo con cui la reclamante assume che la società ospitante avrebbe dovuto trasferire l'incontro presso altro campo. L'art. 19 NOIF prevede, infatti, che le società debbano svolgere la propria attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'iscrizione al campionato; solo in ambito dilettantistico e di settore giovanile, e su richiesta delle società, la LND, i Comitati e i Dipartimenti possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, lo svolgimento dell'attività ufficiale in impianti diversi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara. Ne deriva che il trasferimento dell'incontro non costituisce una facoltà liberamente e unilateralmente esercitabile dalla società ospitante, ma presuppone una specifica richiesta e una correlata autorizzazione dell'organo federale competente.

Ne consegue che la mera considerazione del tempo astrattamente disponibile tra le ore 6:30 circa e le ore 11:00 non è sufficiente a dimostrare la concreta praticabilità della soluzione alternativa invocata dalla reclamante. Sarebbe stato necessario allegare e dimostrare l'effettiva disponibilità di un impianto alternativo, la sua conformità ai requisiti federali, la possibilità di ottenerne tempestivamente la disponibilità giuridica e, soprattutto, la concreta acquisibilità della necessaria autorizzazione federale nel ristretto arco temporale residuo. Nessuno di tali elementi risulta specificamente dedotto o provato nel reclamo.

Alla luce delle disposizioni richiamate, deve allora ritenersi che il Giudice sportivo abbia correttamente ravvisato la sussistenza di una causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 NOIF. Il danneggiamento vandalico accertato nelle prime ore della mattina ha riguardato un elemento essenziale del terreno di giuoco e ha inciso, con immediatezza, sulla regolarità e sicurezza dell'impianto; la disciplina federale in materia di homologazione del campo, conformità alle Regole del Giuoco e autorizzazione all'utilizzo di impianti diversi, esclude che tale situazione potesse essere superata, con l'ordinaria diligenza esigibile, attraverso interventi improvvisati o soluzioni meramente eventuali.

Resta da precisare, sul piano motivazionale, che non appare pertinente il richiamo operato nella decisione di primo grado all'art. 6 (in decisione indicato come art.5), comma 5, del Codice di giustizia sportiva. Tale disposizione riguarda la responsabilità della società per fatti commessi a proprio vantaggio da soggetti ad essa estranei, salvo che risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito. Nel caso di specie, invece, non viene in rilievo un illecito sportivo commesso a vantaggio della società ospitante, bensì un fatto vandalico esterno che ha reso inidoneo l'impianto alla disputa della gara. Il richiamo a tale norma, pertanto, non costituisce il corretto fondamento della decisione.

Ciò nondimeno, la non pertinenza di tale riferimento non incide sulla correttezza del dispositivo impugnato, il quale merita comunque conferma in ragione del diverso e assorbente percorso argomentativo fondato sull'art. 55 NOIF, in combinato disposto con l'art. 59, comma 1, NOIF, con l'art. 34 del Regolamento LND, con la Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio e con l'art. 19 NOIF.

A ulteriore conferma della infondatezza del reclamo, deve attribuirsi rilievo alle risultanze del rapporto del Direttore di gara. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, i rapporti degli ufficiali di gara e gli eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare; secondo costante giurisprudenza federale, il referto arbitrale costituisce, pertanto, fonte di prova privilegiata e ad esso va riconosciuta fede privilegiata in ordine alle circostanze direttamente percepite e attestate dall'ufficiale di gara. Ne consegue che la dichiarazione arbitrale secondo cui non è stato possibile individuare una soluzione idonea a consentire la disputa dell'incontro non può essere ridotta, come vorrebbe la reclamante, a mera presa d'atto priva di rilievo probatorio, ma integra un elemento di particolare forza dimostrativa circa la concreta impossibilità, riscontrata sul posto, di procedere al regolare svolgimento della gara. Tale risultanza, lungi dall'essere superata da mere allegazioni difensive di segno contrario, si inserisce coerentemente nel quadro complessivo degli atti, confermando che l'evento vandalico aveva determinato una situazione impeditiva non superabile con rimedi ordinariamente praticabili nell'immediatezza.

In definitiva, il mancato svolgimento della gara deve essere ascritto a una causa di forza maggiore, ritualmente allegata e documentalmente riscontrata, non superabile con misure ordinariamente esigibili nel ristretto tempo residuo, con conseguente infondatezza, per quanto esaminabile nel merito, del reclamo proposto.

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società POL.D. CALCIO SOLETO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 14 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 14/04/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci